



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

26[^] Seduta

Lunedì 15 maggio 2023

Deliberazione n. 189 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 3 agosto 1999, n.20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 29, assenti 2

...omissis...

Indi, il Presidente posti, separatamente, in votazione i cinque articoli, che sono approvati, e, dopo gli interventi per dichiarazione di voto di astensione del consigliere Alecci a nome del Gruppo "Partito Democratico", e di voto favorevole dei consiglieri Lo Schiavo, Talerico e Raso, pone in votazione la proposta di legge n.153/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 29, a favore 23, astenuti 6 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 16 maggio 2023

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 189 del 15 maggio 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1999, N. 20
(ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DELLA CALABRIA - ARPACAL)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 maggio 2023.

Reggio Calabria, 16 maggio 2023

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 20/1999, istitutiva dell'ARPACAL, al fine di garantire un rafforzamento della strategia regionale di sviluppo sostenibile, nonché per sistematizzare la disciplina del trattamento economico spettante al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore scientifico della medesima Agenzia.

La modifica al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n.20 prevede il corretto richiamo a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana, che stabilisce che oltre all'ambiente la Repubblica riconosce quale bene da tutelare anche la sfera della biodiversità e degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.

Nell'articolo 7 della legge regionale in parola si provvede all'aggiunta di una ulteriore partizione interna al comma 1, al fine di istituzionalizzare il supporto specialistico di ARPACAL nei confronti della Regione Calabria, impegnata in una serie di importanti attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia prevista dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, dell'Unione europea e della Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117.

Rispetto all'articolo 11, tale norma di legge regionale, nella sua attuale formulazione, dispone che gli emolumenti delle figure dirigenziali apicali sono definiti "con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento delle paritetiche figure di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006)".

Il riferimento normativo regionale relativo alla determinazione del trattamento economico del dirigente generale delle Aziende Sanitarie era costituito dal comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 12 giugno 2009 n. 19, a mente del quale "Il trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è determinato nella misura massima prevista dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502, per come modificato dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319, ridotto del 20 per cento per quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133".



Consiglio regionale della Calabria

Con tale norma la Regione aveva ritenuto di compensare il minore gettito proveniente dall'esenzione dal pagamento dei ticket con la riduzione, in ragione del 20%, del trattamento economico dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere, quale misura di sostegno nella partecipazione pubblica alla spesa sanitaria.

Per effetto del disposto di cui all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111, con decorrenza dal 17 luglio 2011, la misura di esenzione di cui al comma 19 dell'articolo 61 D.L. 112/2008 ha cessato di avere efficacia. Al fine di consentire alla Regione di essere maggiormente attrattiva nella selezione di profili professionali adeguati alla complessità delle attività occorrenti a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano di Rientro, il comma 1 dell'articolo 65 sopra citato è stato abrogato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2022, n. 28.

Di conseguenza, in virtù dell'operatività dei richiami normativi sopra esplicitati, anche gli emolumenti del direttore generale dell'ARPACAL (e, di riflesso, anche quelli del direttore amministrativo e del direttore scientifico) hanno beneficiato della novella normativa prevista per l'attuazione del Piano di rientro della Sanità, con ciò determinandosi una situazione di oggettiva disparità di trattamento con gli altri dirigenti apicali degli altri enti strumentali.

La modifica di cui alla presente legge, del resto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale ed è suscettibile di comportare una sensibile riduzione degli oneri a carico del bilancio dell'Agenzia, atteso che a legislazione vigente la situazione dei trattamenti retributivi in parola sarebbe superiore.

Il risparmio di spesa conseguente alla novella normativa giustifica, inoltre, l'esclusione dell'applicazione della normativa in materia di spending review.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono la presente legge regionale.

L'articolo 1 integra il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria –A.R.P.A.Cal.), aggiungendo il riferimento all'articolo 9 della Costituzione.

L'articolo 2 aggiunge un'importante funzione all'ARPACAL, nell'ambito di un supporto specialistico alla Regione Calabria in merito alla strategia di sviluppo sostenibile.



Consiglio regionale della Calabria

L'articolo 3 detta le disposizioni di modifica dell'articolo 11 della legge regionale istitutiva dell'ARPACAL, mediante sostituzione del comma 8 e aggiunge due nuovi commi. Il comma 8 dell'articolo 11, per come novellato, equipara la retribuzione del direttore generale a quella dei dirigenti generali della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

Il nuovo comma 9 dell'articolo 11 dispone, invece, che la retribuzione dei direttori amministrativo e scientifico, determinata ai sensi del comma 8 è ridotta del 20%. Il comma 10, in virtù della decurtazione già operata rispetto ai precedenti livelli di retribuzione, dispone espressamente l'esclusione delle retribuzioni in argomento dall'ambito di applicazione delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti sub regionali.

L'articolo 4 della presente legge contiene la norma finanziaria, nel senso che la novella normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Tipologia della legge regionale:

La presente legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 11, comma 8, della legge regionale istitutiva dell'ARPACAL, provvedendo all'aggiunta di un'ulteriore funzione all'ARPACAL in materia di sviluppo sostenibile ed alla sistematizzazione della disciplina del trattamento economico spettante al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore scientifico della medesima Agenzia.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)



Consiglio regionale della Calabria

La presente legge realizza un risparmio di spesa come evidenziato dalla tabella che segue:

	COMPENSO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2022	COMPENSO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2022 RIDOTTO CON SPENDING REVIEW	COMPENSO PREVISTO CON LA LEGGE IN ESAME
Direttore generale	154.937,07 €	123.949,66 €	122.691,25 €
Direttore amministrativo	123.949,66 €	99.159,73 €	98.153,00 €
Direttore scientifico	123.949,66 €	99.159,73 €	98.153,00 €
TOTALE	402.836,39 €	322.269,11 €	318.997,25 €

SCHEDA DI SINTESI

Articolo	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 - La norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 - clausola di non onerosità.
Articolo 5	€ 0,00 - l'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00



Consiglio regionale della Calabria

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 1	-	0,00 €
Art. 2	-	0,00 €
Art. 3	-	0,00 €
Art. 4	-	0,00 €
Art. 5	-	0,00 €

Missione	Programma	Titolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Note

- Spesa annua a regime.....
- Oneri di gestione

Aspetti procedurali e organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della legge)

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti



Consiglio regionale della Calabria

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

- Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

- Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

- Anno _____



Consiglio regionale della Calabria

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale
- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Anno _____, Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

- Anno _____, Programma n. _____



Consiglio regionale della Calabria

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 1 della l.r. n. 20/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL), dopo le parole: “presente legge,” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 9 della Costituzione italiana e”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. n. 20/1999)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 20/1999 è aggiunta la seguente partizione interna: “bb) fornire supporto alla Regione Calabria nelle attività di predisposizione, attuazione e monitoraggio della strategia regionale di sviluppo sostenibile in attuazione dei principi e valori contenuti nel diritto internazionale, nel diritto dell'Unione Europea e nella Costituzione della Repubblica Italiana, espressamente previsti negli articoli 3,9,10,11,32,41 e 117”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. n. 20/1999)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 20/1999 è modificato come segue:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il trattamento economico del direttore generale è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.”

b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“9. Il trattamento economico del direttore scientifico e del direttore amministrativo è pari a quello previsto dal comma 8, ridotto del 20 per cento.

10. Agli emolumenti determinati ai sensi dei commi 8 e 9 non è applicata alcuna ulteriore riduzione, per effetto delle norme regionali in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali della Regione Calabria.”



Consiglio regionale della Calabria

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.